

## **Decreto Ministeriale 26 marzo 1983 -**

### **Disposizioni relative all'invio da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai lavoratori assicurati di un estratto conto contenente l'indicazione delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro**

#### **Art. 1**

Ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore un estratto conto contenente le seguenti indicazioni: data di emissione, anni di riferimento, cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita, sesso, nazionalità e codice individuale del lavoratore assicurato nonché retribuzioni imponibili denunciate all'Inps dai datori di lavoro o accertate a seguito di regolarizzazione contributiva, relative agli anni precedenti a quello della data di emissione dell'estratto stesso e che risultino acquisite nell'archivio automatizzato dei lavoratori assicurati.

#### **Art. 2**

Le anzidette retribuzioni saranno indicate con riferimento ai vari anni di denuncia e con la precisazione del tipo di copertura assicurativa, della matricola e della denominazione dell'azienda datrice di lavoro e della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la quale sono stati acquisiti i dati attestati.

#### **Art. 3**

L'invio dell'estratto conto assicurativo avrà luogo entro il mese di marzo 1983, ad iniziare dalle province di Como, Varese, Latina e Frosinone, presso le quali è stato introdotto in via sperimentale il sistema di versamento dei contributi stabilito con il decreto ministeriale 5 febbraio 1960.

#### **Art. 4**

L'emissione dell'estratto conto sarà successivamente estesa a tutto il territorio nazionale, compatibilmente con i tempi tecnici necessari.